

**Regolamento  
sull'organizzazione dell'Ufficio di esecuzione  
e dell'Ufficio dei fallimenti**

(del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 1 e 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF);

**decreta:**

**Ufficiali**

**Art. 1** Gli Uffici di esecuzione e dei fallimenti sono diretti da quattro Ufficiali, due dei quali assumono la funzione di responsabile del settore di esecuzione e del settore dei fallimenti.

**Settore di esecuzione**

**Art. 2** Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Bellinzona, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.

**Settore dei fallimenti**

**Art. 3** Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Locarno, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.

**Subordinazione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Gli Ufficiali sono subordinati alla Divisione della giustizia per gli aspetti organizzativi, riservate le competenze della Camera di esecuzione e dei fallimenti nell'ambito della vigilanza.  
<sup>2</sup>Il controllo contabile degli uffici è esercitato dal Controllo cantonale delle finanze.

**Competenze e responsabilità degli Ufficiali**

**Art. 5** <sup>1</sup>Gli Ufficiali sono autonomi nella trattazione delle pratiche delle rispettive sedi e agenzie, anche per la gestione dei ricorsi all'autorità di vigilanza, e conseguentemente sono responsabili del proprio operato in conformità agli articoli 5 e 14 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF). Resta riservato l'articolo 6 del regolamento.  
<sup>2</sup>L'Ufficiale del settore di esecuzione con sede a Bellinzona dirige anche il contact center con sede a Faido.

**Competenze dei responsabili di settore**

**Art. 6** <sup>1</sup>I due responsabili di settore sono inoltre competenti per:

- garantire, sotto la vigilanza della Camera di esecuzione e fallimenti, una prassi uniforme nell'applicazione delle norme e nella trattazione degli incarti;
- gestire i progetti che toccano il settore in ambito amministrativo, organizzativo, informatico e logistico;
- rappresentare il settore in gruppi di lavoro cantonali o federali;
- proporre e preavvisare alla Divisione della giustizia le necessità di risorse umane, le sostituzioni e i trasferimenti delle unità all'interno del settore.

<sup>2</sup>In caso di assenza o di altro impedimento, il responsabile di settore è supplito dall'altro Ufficiale.

**Supplenza:**

**a) ordinaria**

**Art. 7** <sup>1</sup>Riservato l'articolo 6 capoverso 2, l'Ufficiale è sostituito dal Supplente Ufficiale.

**b) straordinaria**

<sup>2</sup>In caso di assenza o di altro impedimento dell'Ufficiale e del Supplente Ufficiale, sono competenti l'Ufficiale o il Supplente delle altre sedi.

<sup>3</sup>In casi eccezionali il Dipartimento delle istituzioni designa il Supplente straordinario, sentita l'Autorità di vigilanza.

**Diritti di firma**

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli Ufficiali e i Supplenti Ufficiali hanno il diritto di firma individuale per tutti gli atti esecutivi e i formulari previsti dalle norme federali.

<sup>2</sup>Gli Ufficiali possono delegare ai propri funzionari il diritto di firma individuale di cui al capoverso 1. Promulgano al riguardo un regolamento interno.

**Norma transitoria**

**Art. 9**<sup>1</sup> Fino al 31 marzo 2016, le operazioni allo sportello, il traffico dei pagamenti e il rilascio delle informazioni di cui all'articolo 8a LEF sono disciplinate secondo il diritto previgente.

**Entrata in vigore**

**Art. 10** Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU **2014**, 567.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dal R 23.12.2015; in vigore dal 29.12.2015 - BU 2015, 590; precedente modifica: BU 2015, 448.